

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis, promossa da:
**DEBITORE
FIDEIUSSORE**

contro

OPPONENTE

BANCA

OPPOSTA

e nei confronti di

BANCA ALFA

INTERVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. omissis/15

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Parte opponente: 1. *“ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni, e competenze del contratto del conto corrente n. omissis acceso presso la Banca ed intestato DEBITORE artt. 1815, 2° comma c.p.c. e della L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c., per l'effetto, epurare lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori, di mora, di quelli ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla Banca convenuta al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente n. omissis riconoscendo che la parte opponente è creditrice della somma di € 50.349,77 ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto ordinare il riaccredito in conto della somma di € 50.349,77 ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo riaccredito; conseguentemente, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Velletri in data 4/10/2015 nell'ambito del procedimento monitorio RGN omissis. In via principale gradata: 2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del contratto del conto corrente n. omissis e dei fidi per contrarietà alle norme imperative ex art 1418 comma 1 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori, di quelli ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla Banca convenuta al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente n. omissis riconoscendo che la parte attrice è creditrice della somma di € 50.349,77 ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso*

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Francesca Aratari, n. 506 del 5 marzo 2020

di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto ordinare il riaccredito in conto della somma di € 50.349,77 ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo riaccredito; conseguentemente, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Velletri in data 4/10/2015 nell'ambito del procedimento monitorio RGN 6609/2015. In via subordinata: 3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi del contratto di conto corrente n. omissis per violazione degli artt. 1346, dell'1284 e 1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente ordinare alla Banca opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, il riaccredito in conto in favore della omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepiti dalla banca, da quantificarsi in corso di giudizio anche mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; conseguentemente, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Velletri in data 4/10/2015 nell'ambito del procedimento monitorio RGN omissis In via subordinata gradata: 4. ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art 1453 cc e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e per l'effetto DICHIARARE LA RISOLUZIONE del Contratto di conto corrente n. omissis intestato alla omissis e CONDANNARE la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di € 20.000,00 od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; in ogni caso, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Velletri in data 4/10/2015 nell'ambito del procedimento monitorio RGN omissis. In estremo subordine 5. nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere le domande che precedono, rilevata l'inesistenza di crediti della Banca nei confronti dell'odierna parte attrice, siccome non provati, determinare il saldo zero del conto. Conseguentemente, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2312/2015 emesso dal Tribunale di Velletri in data 4/10/2015 nell'ambito del procedimento monitorio RGN omissis. In ogni caso 6. CONDANNARE la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, patrimoniali e non, danno all'immagine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi nella misura di € 25.174,89 od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa".

Parte opposta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: A) In via preliminare, pregiudiziale e nel rito: 1) Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 2312/15 emesso dal Tribunale di Velletri in data 04/10/2015 (R.G. omissis), non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta, ne apparendo di pronta e facile soluzione; 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri omissis, nella proposizione degli eccepiti motivi di gravame opposizione a D.I.; B) In via subordinata e Nel Merito: 3) Accertare e dichiarare l'assoluta ed integrale infondatezza dell'avversa opposizione a D.I. siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, formulata a soli fini dilatori delle legittime ragioni creditorie dell'Istituto Bancario opposto, fondate su prova scritta e cristallizzate nel provvedimento monitorio qui opposto, che trae origine dal saldo di un conto corrente affidato e non onorato, circostanza provata documentalmente e non contestata; per l'effetto, 4) Rigettare l'opposizione e dichiarare pienamente valido ed efficace il D.I. n. omissis emesso dal Tribunale di Velletri in data 04/10/2015; 5) Nel merito,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Francesca Aratari, n. 506 del 5 marzo 2020

respingere l'opposizione a D.I. de qua, proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto, e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione di legge; 6) In via subordinata, e solo per tuziorismo difensivo, condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della omissis, della somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi convenzionali contrattualmente determinati, dal dovuto al saldo effettivo; 7) Con vittoria delle spese e compensi di questo giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, e con condanna degli opposenti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 cpc, in misura che verterà determinata in fase di conclusioni, ovvero che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al saldo"

Parte intervenuta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: A) In via preliminare, pregiudiziale e nel rito: 1) *Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 2312/15 emesso dal Tribunale di Velletri in data 04/10/2015 (R.G. 6609/15), non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta, ne apparendo di pronta e facile soluzione; 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri Leonardi Mauro e Dionisi Angelo, nella proposizione degli eccepiti motivi di gravame opposizione a D.I.; B) In via subordinata e Nel Merito: 3) *Accertare e dichiarare l'assoluta ed integrale infondatezza dell'avversa opposizione a D.I. siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, formulata a soli fini dilatori delle legittime ragioni creditorie dell'Istituto Bancario opposto, fondate su prova scritta e cristallizzate nel provvedimento monitorio qui opposto, che trae origine dal saldo di un conto corrente affidato e non onorato, circostanza provata documentalmente e non contestata; per l'effetto, 4) Rigettare l'opposizione e dichiarare pienamente valido ed efficace il D.I. n. omissis emesso dal Tribunale di Velletri in data 04/10/2015 (R.G. 6609/15); 5) Nel merito, respingere l'opposizione a D.I. de qua, proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto, e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione di legge; 6) In via subordinata, e solo per tuziorismo difensivo, condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della BCC Toniolo, della somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi convenzionali contrattualmente determinati, dal dovuto al saldo effettivo; 7) Con vittoria delle spese e compensi di questo giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, e con condanna degli opposenti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 cpc, in misura che verterà determinata in fase di conclusioni, ovvero che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al saldo"*.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A fondamento dell'opposizione è stato allegato che la CLIENTE aveva intrattenuto con la Banca opposta il rapporto di conto corrente n omissis, sottoscritto in data 28/1/2005, ed è stato lamentato che le condizioni pattuite prevedevano la capitalizzazione degli interessi, senza la specificazione della relativa periodicità, nonché una commissione di massimo scoperto pari allo 0,5%, dunque del 2% se calcolata su base annua, che determinava un aumento del TAEG dal 13,6476% al 15,6476%, con conseguente superamento del tasso soglia usurario del periodo, pari al 14,265%. Gli opposenti hanno inoltre contestato l'indeterminatezza delle pattuizioni economiche contenute nel contratto di apertura di credito, rilevando altresì che a far data dall'entrata in vigore della l. 143/2013 (1.1.14) era fatto divieto a tutte le banche di applicare interessi sugli interessi maturati; hanno eccepito, ancora, la nullità della pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto per difetto di causa. Solo con le memorie conclusionali di replica, infine, parte opponente ha rilevato la nullità delle fideiussioni azionate per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90 nonché l'usurarietà del tasso di mora pattuito, in ragione della maggiorazione prevista del 5% rispetto al tasso nominale annuo, pari al 13%.

In relazione alla rilevata nullità delle fideiussioni, si evidenzia, preliminarmente, la propria incompetenza funzionale a pronunciarsi sulla domanda di nullità, essendo a tal fine

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Francesca Aratari, n. 506 del 5 marzo 2020

competente ex art. 33, secondo comma, Legge 270/99 il Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (cfr. Cass.n.19738/17; Tribunale Brescia, ord. 19.10.18). Ad ogni modo, deve ritenersi che sia stata introdotta una eccezione riconvenzionale, in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito e come tale esaminabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito basato sulle pronunce emesse dalla Suprema Corte in materia di competenza funzionale del tribunale fallimentare (vedi Cass. n. 287/2009; Trib. Padova 29.1.19; trib. Verona, 1.10.18, cit. da parte opposta nelle memorie conclusionali). Trattandosi poi di un'eccezione di nullità, la stessa non soggiace a termini di rilevabilità.

Nel merito, tuttavia, si osserva che gli opposenti non hanno fornito la prova tempestiva del fatto che la fideiussione dai medesimi sottoscritta costituisca un c.d. contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, mentre sarebbe stato loro onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e dunque il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate (Cass. n. 30818/2018). Anche aderendo alla pronuncia del Tribunale di Padova del 29.1.19, citata sul punto dalla stessa parte opponente, rimane onere del cliente di allegare, a supporto della sua eccezione, *“la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata né può essere invocato il principio iura novit curia non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo né potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all'aggiornamento professionale.”*. Ebbene il provvedimento suddetto risulta essere stato depositato tardivamente da parte opponente solo con le richiamate memorie di replica, mentre è noto che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non solleva comunque dal rispetto del divieto di scienza privata e delle regole in materia di preclusioni istruttorie.

Va infine rilevato che la prospettata nullità non potrebbe che essere quella c.d. relativa ex art. 1419, primo comma, c.c. (così anche Trib. Padova 29.1.19, citata da parte opponente; trib. Mantova 16.1.19), colpendo le singole clausole contrattuali e non già l'intero contratto fideiussorio, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, relativi rispettivamente (i) all'impegno del fideiussore a pagare anche in caso di revoca dei pagamenti, (ii) alla deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e (iii) all'obbligo di pagamento da parte del fideiussore, in caso di declaratoria di invalidità delle obbligazioni garantite, mentre sono del tutto esenti da qualsiasi censura tutte le altre clausole contrattuali (Trib. Padova 29.1.19, cit.).

Per il resto, va premesso che, come riportato anche nell'atto di citazione, il contratto di conto corrente allegato al ricorso per decreto ingiuntivo contiene l'espressa indicazione della periodicità trimestrale di chiusura del conto e di capitalizzazione ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000. Risulta dunque *prima facie* infondata la doglianza per cui il contratto in questione non prevede la specificazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi. Ne consegue che l'anatocismo risulta legittimamente pattuito con identica periodicità per gli interessi passivi e per quelli attivi.

Peraltro, l'illegittimo addebito di somme a tale titolo è stato contestato anche con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità, che, abrogando la precedente normativa, ha escluso la possibilità di applicare legittimamente l'anatocismo per il periodo successivo. L'importo addebitato a tale titolo, successivamente al 1° gennaio 2014, è stato calcolato da parte opponente in complessivi € 7.380,24 (vedi tabella a pag. 69 della perizia allegata alle memorie conclusionali di parte opponente) ed il relativo conteggio non è stato contestato sul punto dalla banca convenuta.

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Francesca Aratari, n. 506 del 5 marzo 2020

Ne consegue che, risultando sul punto fondata l'opposizione, il decreto opposto deve essere revocato e gli opposenti vanno condannati per il minor importo risultante dallo scorporo dal saldo azionato delle somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo successivamente al 1° gennaio 2014.

E' stata anche eccepita la nullità della pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto per mancanza di una causa giustificatrice. Invero, come è espressamente riconosciuto dalla Suprema Corte, la commissione di massimo scoperto rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. n. 870/2006).

In punto di usura, gli opposenti hanno sostenuto che la previsione della commissione di massimo scoperto pari allo 0,5%, al 2% se calcolata su base annua, determinava un aumento del TAEG dal 13,6476% al 15,6476%, con conseguente superamento del tasso soglia usura del periodo, pari al 14,265%. In definitiva, al fine di sostenere il superamento della soglia antiusura, gli opposenti hanno aggiunto alla percentuale del Taeg quella pattuita per la commissione di massimo scoperto.

Invero, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303/18).

Ne consegue che anche sul punto l'opposizione si è rivelata infondata.

Solo con la memoria conclusionale gli opposenti hanno dedotto l'usurarietà del tasso di mora, in ragione della maggiorazione prevista del 5% rispetto al tasso nominale annuo, pari al 13%.

Anche sul punto l'opposizione va disattesa, posto che la previsione pattizia fissa un limite massimo, corrispondente appunto al 13% rispettosa del limite: "fino a 5 punti percentuali su base annua massimo 13%".

Quanto all'indeterminatezza delle pattuizioni contenute nel contratto di apertura di credito, con particolare riferimento ai tassi di interesse, la stessa parte opponente precisa che il contratto contiene l'indicazione del tasso di interesse debitore nominale (13%), del tasso di interesse annuo debitore effettivo (13,6476%) e della maggiorazione di mora. La circostanza, peraltro, trova chiaro riscontro nella scheda negoziale in atti, che altresì contiene l'individuazione analitica delle spese. Sicché, anche la generica contestazione svolta dagli opposenti in merito a paventate spese addebitate al di fuori di una specifica previsione pattizia scritta, risulta infondata.

L'opposizione va dunque solo parzialmente accolta; per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opposenti vanno condannati a pagare alla banca opposta l'importo di € 71.680,03 oltre interessi al tasso convenzionale del 13% nonché a rifondere l'opposta delle

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Francesca Aratari, n. 506 del 5 marzo 2020

spese di lite che si liquidano in dispositivo ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia ad eccezione della voce relativa ai compensi per l'attività istruttoria che si liquida ai minimi, in quanto si è esaurita con lo scambio delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc, in difetto di ammissione dei mezzi di prova, salvo l'aumento previsto per più parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. omissis, lo revoca e condanna gli opposenti a pagare all'opposta l'importo di € 71.680,03 oltre interessi al tasso convenzionale del 13%;
- Condanna gli opposenti a rifondere la banca opposta delle spese di lite che liquida in € 18.896,00, oltre spese forf, iva e cpa.

Velletri, 04/03/2020

Il Giudice
dott. Francesca Aratari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*